



Comune di Amalfi

**REGOLAMENTO CONDONO FISCALE
PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI
LOCALI**

ART. 1-

Ambito di applicazione

1. In forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31 dicembre 2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento.

3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione davanti alle autorità giudiziarie competenti ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite. Per controversia tributaria definita deve intendersi quando è trascorso il tempo di un anno e quarantasei giorni per proporre appello, dall'ultima pronuncia emessa.

5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART.2

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31 dicembre 2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall' art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali alla predetta data del 31 dicembre 2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari, relativi alle annualità 1998 e successive, con il versamento dell'imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall' art.14 del dlgs 504 del 1992;

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 non hanno eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31 dicembre 2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall' art. 11, comma 1, del citato dlgs n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999 e successive con il versamento della sola imposta pura con esclusione di interessi e sanzioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

ART.3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31 dicembre 2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali alla predetta data, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002, mediante il versamento della sola imposta, intendendosi comprensiva delle addizionali, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 non hanno eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento, alla predetta data, previsti dall' art 71 comma 1, del citato dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000 e successive con il versamento della sola imposta

con esclusione di interessi e sanzioni.

3. Ai fini del comma 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, comma 1 del presente articolo, dovrà contenere anche l'indicazione, dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

ART.4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche che, alla data del 31 dicembre 2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento della sola imposta pura, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 non hanno eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento della sola imposta pura, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del

1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, comma 1 del presente articolo, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

Capo II **Definizione agevolata degli atti impositivi**

ART.5

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa sui rifiuti solidi urbani e di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, di accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, non divenuti definiti alla data di pubblicazione del presente regolamento, possono aderire alla definizione agevolata con il versamento dell'imposta pura con gli interessi ridotti al **25%**, con esclusione delle sanzioni.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi.

3. L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

Capo III **Definizione agevolata delle liti pendenti**

ART.6

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani, e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Le controversie tributarie riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, la tassa occupazioni spazi e aree pubbliche e la tassa sui rifiuti solidi urbani pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del

- 3a rata: entro il 31 dicembre 2003;
- 4a rata: entro il 31 marzo 2004;
- 5a rata: entro il 30 giugno 2004.

Alle singole rate devono essere applicati gli interessi al tasso legale. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata delle rate successive. All'atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata con rateizzazione, deve essere accluso il piano di rateizzazione con la indicazione dell'imposta dovuta ed i relativi interessi.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli errori. Quest'ultima sarà inviata agli interessati, a cura di questo Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

ART.8

Esame delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento rigetta l'istanza di definizione, attivando la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

2. L'omesso versamento delle eccedenze di cui all'articolo 7 del presente regolamento, entro le date indicate, non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze sarà attivata la procedura di riscossione coattiva con l'applicazione degli interessi legali.

ART.9

Entrata in vigore pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'85% dell'imposta pura dell'atto impositivo originario, maggiorato del 50% degli interessi previsti dalla normativa di ogni singolo tributo, nonché del 50% della sanzione amministrativa tributaria di $\frac{1}{4}$: con l'esclusione di ulteriori interessi.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge n.289 del 2002, è fissato alla data del 31 ottobre 2003 detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART.7

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del 31 luglio 2003, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dall'Ente.

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, per ogni singolo tributo, è pari o inferiore a € 500,00 il versamento deve essere eseguito in unica rata, per la parte eccedente è possibile rateizzare gli importi alle sotto elencate scadenze:

- 2a rata: entro il 30 settembre 2003;